

Parliamo UnoHoldingfamily di lavoro con Gruppo per scelta

*"Spett.le redazione,
ho letto che una recente circolare del Ministero del Lavoro ha esteso la possibilità di effettuare uno stage anche a chi ha già lavorato ed è disoccupato (tirocinio di reinserimento). E' così o sbaglio?"*

L.S.

Risponde la Dott.ssa Alba Cicala, responsabile dell'ufficio legale di UnoHoldingfamily:
I tirocini formativi e di orientamento, detti anche stages, sono una forma di inserimento temporaneo dei giovani all'interno dell'azienda, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo produttivo. Si ricorda, però, che gli stage NON costituiscono rapporti di lavoro. La cir-

colare n. 24 del 12 Settembre 2011 del Ministero del Lavoro ha voluto chiarire quelli che sono i livelli essenziali di tutela in tema di stage, ovvero da chi possono essere promossi, come si devono comportare le aziende ospitanti ed i soggetti beneficiari. I tirocini possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale e, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di alcuni soggetti, anche tra loro associati, quali enti ed agenzie regionali del lavoro e centri per l'impiego.

Gli stage possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o di neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio fatta eccezione

per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro.

Lo stage, inoltre, può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa e presso una pluralità di aziende.

I tirocini formativi e di orientamento non possono avere una durata superiore a sei mesi, incluse le proroghe, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione.